

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 3

(Esercizio dell'agriturismo)(2)

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

(3)(7)

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.

(4)(5)

3.

(ABROGATO)

(1)(6)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007

4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007

5 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

6 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 47, lettera a), L. R. 13/2022